

SETTORE PENALE

1. Disposizioni in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso

Con **decreto legislativo n. 6 del 19 gennaio 2017** si sono introdotte “*Disposizioni di coordinamento in materia penale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76*”. Sono apportate modifiche al codice penale prevedendosi l’inserimento della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso nell’elenco contenuto nell’articolo 307 c.p. dei prossimi congiunti, con conseguente sostanziale equiparazione della parte dell’unione civile al coniuge agli effetti penali: ciò rileva ai fini delle cause di non punibilità, delle circostanze attenuanti, della facoltà di astensione, delle incriminazioni e delle circostanze aggravanti.

2. Lotta contro la corruzione nel settore privato.

Con il **decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38**, recante “*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*”, ci si è conformati ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall’Italia con legge 28 giugno 2012, n. 110, che prevedono l’introduzione delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato.

In particolare, si è modificato l’articolo 2635 c.c., includendo tra gli autori della corruzione passiva, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, nonché prevedendo la punibilità allo stesso titolo del soggetto “estraneo”, ovvero di colui che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

Coerentemente con i principi di delega, sono state ampliate le condotte attraverso cui si perviene all’accordo corruttivo, si è introdotto l’articolo 2635 *bis* c.c. che disciplina l’istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo che dal lato passivo, nonché il nuovo articolo 2635 *ter* c.c., in materia di pene accessorie, prevedendosi che la condanna per i reati di cui agli articoli 2635 e 2635 *bis* c.c. comporti, in ogni caso, l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Infine, è stato modificato l’articolo 25 *ter*, lettera *s-bis*), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento al profilo della responsabilità delle persone giuridiche in relazione al delitto di corruzione tra privati e di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635 *bis* c.c.

3. L'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Al fine di incoraggiare e facilitare l'assistenza tra le autorità giudiziarie, di polizia e delle dogane in materia penale, il **decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52** ha introdotto le “*Norme di attuazione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000*”. La convenzione completa l'applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, e il suo protocollo del 1978 e dà attuazione alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea sottoscritta a Bruxelles nel 2000, ratificata con la legge 21 luglio 2016, n. 149.

Lo strumento è volto a dare e ricevere assistenza per tutto quanto non disciplinato dalla direttiva in tema di ordine di indagine europeo e vige quindi con i paesi europei che non vi hanno dato attuazione e con i paesi extraeuropei aderenti alla convenzione.

Il decreto legislativo disciplina:

le modalità e le forme di assistenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative;

le forme di notificazione degli atti del procedimento penale o amministrativo oggetto della richiesta di assistenza;

le modalità di trasmissione ed esecuzione della stessa;

lo scambio spontaneo e costante delle informazioni;

la richiesta di restituzione di beni provenienti da reato;

il trasferimento temporaneo di persone detenute;

l' audizione mediante video o teleconferenza;

la collaborazione nelle indagini.

Il titolo III è dedicato alla disciplina delle richieste di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, declinate secondo schemi di controllo giurisdizionale più o meno penetrante a seconda del grado di ingerenza che la domanda di assistenza determina all'interno dello Stato richiesto.

I tratti qualificanti del decreto attuativo sono costituiti:

dalle forme di assistenza, tendenzialmente attivabili mediante la diretta corrispondenza tra le autorità competenti (giurisdizionali o amministrative) dei diversi Stati; è fatta comunque salva la circoscritta possibilità di conservare in capo all'autorità centrale le tradizionali attribuzioni in materia;

dalla semplificazione delle procedure di notificazione (di norma a mezzo del servizio postale e, ove possibile, a mezzo PEC);

dalle particolari cautele che accompagnano la disciplina del trasferimento temporaneo all'estero o dall'estero delle persone detenute; nel caso è stabilito che il Ministro cui deve rivolgersi l'autorità interna per la trasmissione della richiesta possa impedire l'esecuzione in presenza di esigenze collegate alla sovranità e alla sicurezza dello Stato;

dall'individuazione del procuratore della Repubblica distrettuale quale terminale delle interlocuzioni, ciò in quanto i compiti presupposti dalla richiesta di assistenza esigono sovente specifiche attitudini proprie degli uffici inquirenti;

all'esecuzione della richiesta di assistenza si dà corso secondo le regole stabilite dall'ordinamento dello Stato richiedente, presso la cui giurisdizione gli atti compiuti sono destinati ad essere utilizzati, fatti salvi comunque i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato richiesto; in applicazione di tale principio si è pertanto previsto che quando l'autorità postulante espressamente richiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'ordinamento italiano prevede che quell'atto debba essere adottato dalla giurisdizione, il procuratore della Repubblica inoltra la richiesta ricevuta dall'estero al giudice per le indagini preliminari;

per atti del tutto peculiari, in ragione della loro complessità e delicatezza, assunti nell'ambito delle "consegne sorvegliate" e delle attività sotto copertura, quando svolte sul territorio nazionale, trova applicazione esclusiva la legge italiana, secondo il disposto degli articoli 12, 13 e 14 della Convenzione;

quanto alla disciplina delle richieste di assistenza in tema di intercettazioni, il dato di novità che merita di essere puntualizzato è che la Convenzione, al pari della direttiva 2014/41/UE, impone obblighi di informazione tutte le volte che l'autorità inquirente abbia notizia che il dispositivo o la persona oggetto di controllo si trovino sul territorio di altro Stato Parte.

4. L'ordine europeo di indagine penale

Con il **decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108**, si sono introdotte le "*Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale*". Le norme trovano applicazione all'interno dell'Unione per lo svolgimento di indagini e per l'acquisizione della prova in un processo penale.

Si è creato così un unico strumento globale di ampia portata, in sostituzione dell'attuale quadro giuridico frammentato per l'acquisizione delle prove. Per gli Stati membri partecipanti si coprirà l'intero *iter* di raccolta delle prove, dal sequestro probatorio al trasferimento delle

prove esistenti. Si fissano termini rigorosi per l'acquisizione delle prove richieste, si limitano i motivi di rifiuto delle richieste, si riduce la burocrazia introducendo un unico modulo *standard* tradotto nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione, si tutelano i diritti fondamentali della difesa in quanto l'autorità di emissione deve valutare la necessità e la proporzionalità dell'atto di indagine richiesto. L'ordine europeo d'indagine deve essere emesso o convalidato da un'autorità giudiziaria, e la sua emissione può essere richiesta da una persona sottoposta a indagini o da un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale. Gli Stati membri devono garantire mezzi d'impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo e assicurare che le persone cui l'ordine europeo di indagine si riferisce siano debitamente informate delle possibilità di impugnazione.

I tratti qualificanti del decreto sono costituiti:

dalla diretta corrispondenza tra le autorità giurisdizionali competenti dei diversi Stati; nel caso in cui insorgano difficoltà nella comunicazione o nella trasmissione delle richieste, è fatta salva la possibilità di adire il Ministero della giustizia;

dall'indicazione di tempi certi per il compimento degli atti o delle informazioni richieste;

dalla prima forma di declinazione normativa del principio di proporzionalità degli atti di indagine rispetto allo scopo probatorio perseguito (art. 7 del decreto); si darà cioè esecuzione all'ordine d'indagine se corrispondente all'importanza del fatto o dell'investigazione e non risulti sovradimensionato rispetto alle esigenze del caso concreto;

dalle particolari cautele che accompagnano la disciplina del trasferimento temporaneo all'estero o dall'estero delle persone detenute, cui si provvede attraverso interlocuzione diretta tra autorità giudiziarie;

si è scelto di individuare il procuratore distrettuale, salvo i casi in cui sia richiesto o altrimenti necessario l'intervento del GIP, quale terminale delle interlocuzioni, ciò in quanto i compiti presupposti dalla richiesta di assistenza esigono sovente specifiche attitudini proprie degli uffici inquirenti;

all'esecuzione della richiesta di assistenza si dà corso secondo le regole stabilite dall'ordinamento dello Stato richiedente, presso la cui giurisdizione gli atti compiuti sono destinati ad essere utilizzati, fatti salvi comunque i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale; in applicazione di tale principio si è pertanto previsto che quando l'autorità postulante espressamente richiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'ordinamento

italiano prevede che quell'atto debba essere adottato dalla giurisdizione, il procuratore della Repubblica inoltra la richiesta ricevuta dall'estero al giudice per le indagini preliminari, che provvede senza ritardo.

per atti del tutto peculiari, in ragione della loro complessità e delicatezza, assunti nell'ambito delle "consegne sorvegliate" e delle attività sotto copertura, quando svolte sul territorio nazionale, trova applicazione esclusiva la legge italiana;

si è data disciplina alle impugnazioni interne degli atti di indagine richiesti con l'ordine europeo;

quanto alla disciplina delle richieste di assistenza in tema di intercettazioni, la direttiva 2014/41/UE, impone obblighi di informazione tutte le volte che l'autorità inquirente abbia notizia che il dispositivo o la persona oggetto di controllo si trovino sul territorio di altro Stato Parte ed in questi termini volgono le disposizioni del decreto. Si supera cioè il tradizionale principio giurisdizionale dell'instradamento.

5. Il nuovo reato di tortura

La **legge 14 luglio 2017, n. 110**, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano il reato di tortura, recependo le indicazioni contenute nella Convenzione di New York del 1984. In particolare, il nuovo art. 613-*bis* c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Rispetto all'art. 1 della Convenzione ONU del 1984, che prevede una condotta a forma libera da parte dell'autore del reato, l'art. 613-*bis* prevede esplicitamente che la tortura si realizza mediante violenze o minacce gravi o crudeltà (ovvero con trattamento inumano e degradante).

La necessità della pluralità delle condotte (violenze o minacce) non sembra, quindi, consentire di contestare il reato di tortura in presenza di un solo atto di violenza o minaccia. La previsione non si discosta dalle figure tipiche del codice penale che pretende a tale scopo la pluralità di comportamenti al fine di distinguere la tortura da altre condotte pure penalmente rilevanti: lesioni, ingiurie, violenza privata, sequestro di persona.

Il delitto peraltro è integrato anche nei confronti di chi agisca con crudeltà che consiste, appunto, nell'inflizione di un male aggiuntivo, significativo della spietatezza della volontà

illecita manifestata dall'agente, evincibile proprio dall'azione, differente dal mero comportamento singolarmente violento e altrimenti punibile.

La condotta, infine, può consistere, a chiusura della descrizione dei singoli comportamenti penalmente rilevanti, in un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona, espressione questa che non impone che le due condizioni omologhe debbano ricorrere contemporaneamente (si veda sul punto anche l'attuale formulazione dell'art.698 c.p.p. che discorre di “*trattamenti crudeli, disumani o degradanti*” per significare la violazione dei diritti fondamentali della persona).

La previsione che la vittima del fatto sia “una persona privata della libertà personale” o “affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza” dell'autore del fatto è sufficientemente ampia da ricomprendere ogni ipotesi di minorità in cui si trovi la vittima anche per mano pubblica.

L'evento del reato è costituito dalla causazione di sofferenze fisiche ovvero psichiche.

6. La riforma del libro XI del codice di procedura penale

È stata esercitata la delega conferita al Governo, con legge 21 luglio 2016, n. 149, per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Il **decreto legislativo del 3 ottobre 2017, n. 149**, recante “*Disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera*” migliora la cooperazione giudiziaria in materia penale e assicura che l'assistenza giudiziaria da parte dell'Italia sia attuata in maniera rapida ed efficace, stante l'inadeguatezza dell'attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria.

Il decreto si qualifica per i seguenti punti:

individuazione delle fonti applicabili ai rapporti con paesi membri dell'UE e disciplina del principio del mutuo riconoscimento (art.696 c.p.p., artt.696 bis e ss. c.p.p.);

nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione applicazione delle norme del libro XI del codice di procedura penale solo in via residuale, in mancanza di convenzioni internazionali (art.696 c.p.p.);

riconoscimento del potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità (art.696 c.p.p.);

semplificazione e velocizzazione delle procedure (modifiche agli artt.724 e ss. c.p.p.):

i poteri del Ministro della giustizia sono esercitati nei limiti stabiliti dai singoli strumenti normativi in vigore all'interno dell'Unione, mentre nei rapporti con i paesi extra UE sono fatti salvi gli interessi essenziali dello Stato, ma anche poteri di inibizione ogni volta che non sia adeguatamente garantita la reciprocità ovvero il rispetto di diritti fondamentali;

sul piano della semplificazione del procedimento, l'art. 724 c.p.p. individua nel procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto l'organo esecutivo delle richieste di rogatoria, se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie che prescindono dal necessario intervento del giudice;

solo se gli atti richiesti debbano compiersi davanti al giudice ovvero non possano svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica distrettuale interpella il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto;

superamento del precedente modello fondato sulla competenza della Corte d'appello secondo i criteri dettati dalla legge delega;

sono infine disciplinate forme specifiche di assistenza giudiziaria in materia di: trasferimento temporaneo di persone detenute a fine di indagine; audizione mediante video o teleconferenza;

in materia di estradizione, previsione del potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda solo quando essa possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e estensione delle garanzie del procedimento davanti alla Corte di appello. In materia di estradizione dall'estero, quando sia cioè l'autorità nazionale a richiedere la consegna, si è intervenuti sul principio di specialità disciplinando la sospensione del procedimento ove prevista da convenzioni internazionali per impedire che il soggetto, oltre che ad essere arrestato, possa essere processato per fatti anteriori a quelli per i quali l'extradizione è stata concessa, salvo che via sia il consenso dell'interessato o dello Stato estero ovvero l'interessato abbia rinunciato in via di fatto alla garanzia, permanendo sul territorio nazionale. È previsto che ai fini dell'estensione dell'extradizione anche ai fatti anteriori e diversi da quelli per i quali è stata ottenuta la consegna l'autorità possa emettere ordinanza cautelare la cui esecuzione è sospesa fin quando non sia riconosciuta l'estensione; semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle sentenze penali straniere (artt. 734 e ss. c.p.p.);

disciplina del trasferimento dei procedimenti penali:

le norme dettano criteri per il trasferimento all'estero di procedimenti prevedendo la necessità di interpellare al riguardo il Ministro della giustizia, il quale può esercitare un potere di diniego;

il trasferimento verso un'altra giurisdizione deve trovare giustificazione nei “più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova”;

il quadro che emerge dalle iniziative dell'Unione, peraltro in linea con altre analoghe del Consiglio d'Europa, è tale da avere fatto ritenere non più procrastinabile l'introduzione di una regola da cui consegue la necessità di prevedere a livello nazionale una ‘cessazione’ del procedimento penale pendente, ma pure l'esigenza di rispettare compiutamente l'altro principio fondamentale del *ne bis in idem*, assurto, come è ben noto, quale principio guida non solo nell'Unione ma anche a livello internazionale;

il trasferimento all'estero può in ogni caso essere disposto solo fin quando non sia esercitata l'azione penale ed è accompagnato dall'ulteriore cautela che ove l'azione penale non sia esercitata all'estero, può essere richiesta la riapertura delle indagini perché l'autorità nazionale riacquisti il suo potere di iniziativa già delegato all'autorità straniera.

7. La legge di riforma del processo penale

Con **legge 23 giugno 2017, n. 103**, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*”, si è provveduto a realizzare una riforma penale di ampio respiro i cui punti salienti sono di seguito sinteticamente rappresentati:

estinzione del reato per condotte riparatorie. Nei reati procedibili a querela, soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ripara interamente il danno mediante restituzione o risarcimento ed elimina le conseguenze del reato prima che abbia inizio il dibattimento;

modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati. Una delega affida al Governo il compito di estendere la procedibilità a querela anche ai reati minori contro la persona o il patrimonio, salvo che la vittima sia in condizioni minorate (per età o infermità) o ricorrano particolari aggravanti;

ampliamento dei diritti della parte offesa. A sei mesi dalla presentazione della denuncia o querela, purché non si pregiudichi il segreto investigativo, la persona offesa ha diritto di conoscere lo stato del procedimento ottenendo informazioni dal pubblico ministero. Alla persona offesa, inoltre, si riconosce un maggior tempo per opporsi alla richiesta d'archiviazione, che dovrà esserle notificata d'ufficio non solo per i delitti di violenza (come

risulta già a regime), ma anche nel caso di furto in abitazione o con strappo. In mancanza dell'avviso all'offeso, il decreto di archiviazione risulta essere nullo;

furti, rapine ed estorsioni. Aumenta la pena minima per furto in abitazione (da 1-6 anni si passa a 3-6 anni di reclusione) e furto aggravato (da 1-6 anni si passa a 2-6 anni di reclusione), per rapina semplice (da 3-10 anni si passa a 4-10 anni di reclusione) e rapina aggravata (da 4 anni e 6 mesi-20 anni si passa a 5-20 anni di reclusione se monoaggravata e a 6-20 anni di reclusione se pluriaggravata) e per estorsione aggravata (da 6-20 anni si passa a 7-20 anni di reclusione). Sarà più difficile, di conseguenza, ottenere la sospensione condizionale della pena o condanne lievi in caso di riti alternativi;

voto di scambio politico-mafioso. Al fine di armonizzare il sistema delle pene, aumenta la sanzione anche per il voto di scambio politico-mafioso, che dagli attuali 4-10 anni passerà a 6-12 anni di reclusione;

tempi certi di chiusura delle indagini. Il rinvio a giudizio o l'archiviazione dovranno essere chiesti dal pubblico ministero entro tre mesi (prorogabili di altri tre mesi dal procuratore generale presso la Corte d'appello se si tratta di casi complessi) dalla scadenza di tutti gli avvisi e notifiche di conclusione delle indagini. Per i delitti di mafia e terrorismo il termine è tuttavia fissato a quindici mesi. In caso di inerzia del pubblico ministero è prevista l'avocazione d'ufficio del fascicolo disposta dal procuratore generale presso la Corte d'appello. È, poi, contemplato uno specifico potere di vigilanza del procuratore della Repubblica sulla tempestiva e regolare iscrizione delle notizie di reato. Le nuove disposizioni si applicheranno comunque alle notizie di reato iscritte dopo l'entrata in vigore della riforma; superamento di eventuali tempi morti davanti al giudice per le indagini preliminari. Nel caso in cui non sia accolta la richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari deve fissare l'udienza camerale entro tre mesi. Successivamente, se non ritenga necessarie ulteriori indagini, dovrà provvedere e decidere sulle richieste del pubblico ministero nel termine di tre mesi;

modifica della disciplina della prescrizione. A partire dai reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma, la prescrizione resta sospesa per diciotto mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per altri diciotto mesi a seguito della condanna in appello. La sospensione però non vale in caso di assoluzione (il periodo sospeso, cioè, viene ricomputato nel calcolo della prescrizione se nel grado successivo vi è proscioglimento, annullamento della sentenza di condanna o dichiarazione di nullità) e ha comunque effetto limitatamente

agli imputati contro cui si procede. Oltre alle ipotesi già previste dal codice, la prescrizione risulta sospesa (per un massimo di sei mesi) anche nel caso di rogatorie all'estero;

prescrizione differita per minori. In linea con le convenzioni internazionali e gli ordinamenti europei, per i reati di violenza contro i minori (violenza sessuale, *stalking*, prostituzione, pornografia, maltrattamenti in famiglia, etc.) la prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età;

aumento della prescrizione per la corruzione. Per i reati di corruzione (propria e impropria), corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche, reati che notoriamente emergono molto tempo dopo essere stati commessi, il termine di prescrizione massimo sarà pari alla pena edittale aumentata della metà (anziché un quarto come per i reati di minor gravità). Ai processi per delitti contro la pubblica amministrazione dovrà essere assicurata una trattazione prioritaria;

differimento dei colloqui con il difensore. Nel corso delle indagini preliminari per i reati di mafia e terrorismo il giudice può differire il colloquio dell'arrestato con il proprio avvocato per un massimo di cinque giorni;

concordato sui motivi di appello. Viene reintrodotta il cosiddetto "patteggiamento in appello". Le parti possono accordarsi sui motivi d'appello ed eventualmente sulla nuova pena chiedendo al giudice di accoglierne alcuni, rinunciando agli altri. Il giudice può recepire l'accordo o respingerlo disponendo che il processo prosegua. Il concordato è tuttavia escluso per i reati di particolare gravità (mafia, terrorismo, delitti sessuali etc.) e se si procede contro un delinquente abituale, professionale o per tendenza. E' prevista l'emanazione di linee guida da parte del procuratore generale presso la Corte di appello per i pubblici ministeri di udienza; impugnazioni più rigorose. Si rende più rigoroso e specifico l'atto di impugnazione che dovrà, a pena di inammissibilità, anche indicare le prove ritenute inesistenti, omesse o valutate erroneamente nonché le richieste istruttorie. Peraltro, al fine di agevolare l'individuazione dei punti da impugnare, sono scanditi con maggiore puntualità e particolare attenzione alla valutazione delle prove, i requisiti della sentenza. L'impugnazione potrà essere proposta personalmente dall'imputato, purché non si tratti di ricorso per cassazione. Con delega, infine, si incarica il Governo di limitare in alcune specifiche ipotesi la legittimazione all'appello da parte del pubblico ministero (condanna solo in caso di modifica del titolo o esclusione di aggravante ad effetto speciale) e dell'imputato (proscioglimento solo se non con formula piena);

appello contro pronuncia di proscioglimento. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa (ad esempio, una testimonianza) l'autorità giudiziaria sarà tenuta a rinnovare l'istruttoria;

deflazione dei ricorsi per cassazione. Il ricorso per cassazione subisce un incisivo *restyling* in quanto, da un lato, aumentano le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi, dall'altro, si introduce una disciplina semplificata per l'inammissibilità quando vi siano alcuni specifici vizi formali, come ad esempio il difetto di legittimazione o la violazione dei termini. È, poi, previsto che, in caso di 'doppia conforme' di assoluzione, il ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero possa essere proposto solo per violazione di legge. Si allargano, inoltre, le ipotesi di annullamento senza rinvio e si rafforza la funzione nomofilattica delle sezioni unite;

stretta su ricorsi in cassazione dopo il patteggiamento. Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è limitato ai vizi della espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o all'illegalità della pena o delle misure di sicurezza. Il potere di correggere l'errore materiale è attribuito allo stesso giudice che ha emesso la sentenza;

decreto penale di condanna. Per incentivarne l'utilizzo si consente al giudice, nel determinare la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, di tener conto anche della condizione economica dell'imputato e si abbassa da 250 a 75 euro il valore di conversione di un giorno di reclusione;

giudizio abbreviato sana le nullità relative. Una volta che il giudizio abbreviato è stato chiesto e accettato dal giudice non potranno più essere riproposte questioni di competenza territoriale e le nullità, se non assolute, saranno sanate. Quando l'imputato fa richiesta di abbreviato condizionato a un'integrazione probatoria contestualmente può fare domande subordinate di "abbreviato secco" o patteggiamento. È stato introdotto uno sconto di pena maggiorato (della metà) per le contravvenzioni;

processi a distanza. Viene ampliato il ricorso ai collegamenti in video nei processi di mafia, terrorismo e criminalità organizzata precisando che la partecipazione al dibattimento a distanza diviene la regola per chi si trova in carcere (anche in caso di udienze civili), per 'pentiti' e testimoni sotto protezione e agenti infiltrati. L'eccezione (ossia la presenza fisica in aula) può essere prevista dal giudice con decreto motivato, ma non vale mai per i detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-bis O.P. Il giudice peraltro, fuori dalle ipotesi

obbligatorie, può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche per ragioni di sicurezza, per la complessità del dibattito o per la testimonianza di un recluso. Le nuove norme saranno comunque efficaci un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta della riforma;

riforma dell'ordinamento penitenziario. Il Governo, sulla base di precise linee guida, è delegato a rivisitare la disciplina dell'ordinamento penitenziario, semplificando le procedure davanti al magistrato di sorveglianza, facilitando il ricorso alle misure alternative, eliminando automatismi e preclusioni per l'accesso ai benefici penitenziari, incentivando la giustizia riparativa, incrementando il lavoro intramurario ed esterno, valorizzando il volontariato, riconoscendo il diritto all'affettività e gli altri diritti di rilevanza costituzionale nonché assicurando effettività alla funzione rieducativa della pena. Dai benefici restano comunque esclusi i condannati all'ergastolo per mafia e terrorismo e i casi di eccezionale gravità e pericolosità. Le norme dell'ordinamento penitenziario dovranno, infine, essere adeguate alle esigenze rieducative dei detenuti minorenni;

limiti alla pubblicabilità delle intercettazioni durante le indagini. Il Governo è tenuto a predisporre entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della riforma norme per evitare la pubblicazione di conversazioni intercettate non rilevanti ai fini dell'indagine e comunque riguardanti persone ad essa completamente estranee. Da un lato, il pubblico ministero, nel selezionare il materiale a sostegno della richiesta di misura cautelare, dovrà assicurare la riservatezza anche delle intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti; dall'altro, dopo la *discovery* parziale, gli atti non allegati a sostegno della richiesta dovranno essere custoditi in un archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto (ma non di copia) da parte dei difensori e del giudice, fino all'udienza di stralcio. Nessuna restrizione, dunque, quanto ai reati intercettabili. Vi è poi una specifica disposizione per la ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni mediante la previsione di un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, emanato il 28 dicembre 2017, che rivede le voci di listino di cui al D.M 26 aprile 2001 disciplinando: le tipologie di prestazioni obbligatorie e le relative tariffe, i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazioni, i loro obblighi e le modalità di esecuzione. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà inoltre definire le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e le relative tariffe;

registrazioni fraudolente. E' prevista la delega per punire (fino a 4 anni di reclusione) chi diffonde conversazioni tra privati captate fraudolentemente al solo fine di recare danno alla

reputazione e all'immagine altrui. La punibilità è esclusa quando le riprese o le registrazioni sono utilizzate come prova in un processo o costituiscono esercizio del diritto di difesa e del diritto di cronaca;

trojan contro terrorismo e mafia. Si disciplinano le intercettazioni ottenute attraverso virus informatici (*trojan*) stabilendo che l'attivazione del microfono avvenga solo su comando inviato da remoto (non in automatico) e che il trasferimento della registrazione sia fatto solo verso il *server* della procura. Il ricorso ai 'captatori informatici' è ammesso sempre e ovunque per mafia, terrorismo, criminalità organizzata e gli altri gravi reati di competenza della procura distrettuale antimafia; fuori da tali casi, potranno essere usati quando si sta svolgendo un'attività criminosa e vi siano i requisiti di ammissibilità previsti per le intercettazioni telefoniche. Le captazioni, che coinvolgono occasionalmente soggetti estranei, non sono conoscibili, né divulgabili e pubblicabili.

8. La riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni

È stato approvato il **29 dicembre 2017 il decreto legislativo n. 216** recante "*Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103*", che al comma 82 dell'articolo 1, delega il Governo a riformare la disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, sotto due profili diversi: in primo luogo con riguardo al procedimento di selezione del materiale intercettato; inoltre perché venga disciplinata l'intercettazione mediante captatore informatico; infine perché si preveda sanzione penale per la divulgazione illecita di registrazioni fraudolente.

Con riguardo al primo profilo di intervento, va ricordato che da tempo sono allo studio diverse proposte di revisione della disciplina delle intercettazioni, fondamentale strumento di indagine, che deve tuttavia poter salvaguardare al contempo – realizzando un giusto equilibrio fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale – sia la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.) che il diritto all'informazione (art. 21 Cost.).

La delega è diretta a garantire la riservatezza delle comunicazioni, prevedendo, sotto tale profilo, l'adozione di disposizioni preordinate a incidere sull'utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle captazioni, nonché a disciplinare il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione temporale.

Dette disposizioni perseguono lo scopo di escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall'attività di ascolto e di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l'indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell'attività investigativa che ha giustificato il ricorso a tale incisivo mezzo di ricerca della prova. Da qui la necessità di intervenire sulla procedura cosiddetta di stralcio e di prevedere l'istituzione di un archivio riservato, tenuto presso ciascun ufficio della procura della Repubblica per la custodia delle intercettazioni e relativi atti, destinati a restare segreti e non divulgabili.

Parte dell'intervento di riforma è dedicato alle modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico.

L'utilizzo del cosiddetto "trojan" – o, appunto, captatore informatico –, pur ampiamente praticato nella realtà investigativa, non è stato in precedenza oggetto di alcuna regolamentazione a livello normativo ed è stato sin qui affidato all'interpretazione giurisprudenziale, trattandosi di una particolare modalità di intercettazione ambientale.

Come noto, il "trojan" è un *malware* «occultamente installato dall'inquirente su un apparecchio elettronico dotato di connessione internet attiva [...], il quale consente in ogni momento all'attaccante [...] di captare tutto il traffico dati (sia in entrata che in uscita), di attivare da remoto il microfono e la telecamera registrandone le attività, di "perquisire" gli hard disk e di fare copia integrale del loro contenuto, di intercettare [...] tutto quanto digitato sulla tastiera, di fotografare le immagini ed i documenti visualizzati».

La delega intende disciplinare la sua installazione per finalità investigative con riguardo ai dispositivi portatili avendo particolare cura di regolamentare la sua attivazione da remoto, secondo le indicazioni contenute nel decreto di autorizzazione. Ciò al fine di preservare all'evidenza indebite intrusioni nella sfera domestica del soggetto controllato, dal momento che l'intercettazione in ambiente di privata dimora è consentito solo alla condizione che ivi si stia svolgendo attività criminosa. Fanno eccezione le ipotesi in cui si proceda per l'accertamento di gravi reati di mafia e terrorismo, oltre che di quei delitti specificamente indicati nell'art.51-*bis* del codice di procedura penale.

Infine il decreto inserisce nel codice penale un nuovo reato che punisce colui che, partecipando a una comunicazione con la persona offesa, ne raccolga il contenuto, con mezzi insidiosi, (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderlo allo scopo di recarle nocimento nella reputazione.

Sul piano empirico, la società della comunicazione di massa registra il frequente ricorso a simili stratagemmi, posti scientemente in essere con lo scopo della successiva divulgazione. Si tratta di condotte agevolate dalla diffusione, anche tra privati, di mezzi tecnologici del tutto idonei all'ampia e immediata divulgazione di contenuti comunicativi carpiri senza l'altrui consenso (si pensi alle potenzialità dei moderni dispositivi portatili e all'uso dei *social media*).

Ne consegue un grave pregiudizio all'onore e alla dignità della vittima, discendente dalla divulgazione di immagini e/o parole carpite quando la stessa presumeva di partecipare a una comunicazione del tutto privata, in un contesto, cioè, riservato e confidenziale, che tale doveva restare, contro ogni indebita invasione della propria sfera personale.

La natura indebita dell'intrusione è data infatti dalla diffusione, che costituisce elemento materiale della condotta, e dal fine illecito perseguito. La partecipazione al colloquio invero non autorizza in sé l'autore della condotta a disporre di quanto appreso nella sfera riservata della vittima, diffondendone il contenuto a scopo illecito.

Il reato è costruito intorno al dolo specifico di recare danno alla reputazione altrui (la delega stessa individua infatti tale elemento tipico con l'espressione "*al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui*") e alla condotta di diffusione di immagini, suoni o conversazioni, registrate o riprese. Analogamente a quanto previsto infatti dall'art.615-*bis* c.p. viene qui in rilievo l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora. Anche, cioè, la diffusione di meri comportamenti così come di espressioni verbali, riprese o registrate fraudolentemente, riconducibili alla persona possono dare luogo alla punibilità, anche quando le immagini non siano state procurate nei luoghi di privata dimora menzionati dal citato art.615-*bis* c.p.

La punibilità è esclusa nel caso in cui della registrazione effettuata senza consenso si possa fare uso legittimo in ambito processuale, quale esercizio del diritto di difesa ovvero nell'ambito del diritto di cronaca, che la legge delega fa espressamente salvi.

L'intervento si armonizza nel contesto normativo vigente e si pone l'obiettivo del rafforzamento della tutela della persona, sotto lo specifico profilo della riservatezza e dell'onore, oltre che di rendere maggiormente efficiente il sistema penale rendendo cogente l'obbligo di attivare i poteri del giudice per le indagini preliminari ai fini dello stralcio delle intercettazioni irrilevanti e inutilizzabili, con l'effetto di ridurre il materiale investigativo suscettibile di divulgazione nell'ambito di quello corrispondente a un interesse pubblico alla conoscenza.

9. Modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione

È in via di approvazione lo schema di decreto legislativo finalizzato all'attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 82, 83 e 84 lettere f), g), h), i), l), e m) della legge 23 giugno 2017, n. 103 recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*”, per la riforma della disciplina processuale penale in materia di giudizi di impugnazione.

Il provvedimento, redatto avvalendosi dei lavori della commissione istituita con decreto del Ministro della giustizia 9 dicembre 2015 e presieduta dal dott. Domenico Carcano, compatibilmente con i principi individuati dal legislatore delegante, si inserisce nel più ampio programma sotteso alla riforma del codice di procedura penale, volto principalmente alla semplificazione e velocizzazione dei processi, in modo da garantire l'attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

Lo schema di decreto interviene sulla disciplina delle impugnazioni e mira a deflazionare i carichi da cui sono gravati gli uffici giudiziari, mediante la semplificazione dei relativi procedimenti sia in appello che in cassazione, e a razionalizzare le attività degli uffici stessi, in vista di una maggiore efficienza complessiva del sistema giustizia.

In tale ottica, i principi di delega hanno ad oggetto la modifica alla disciplina del procedimento davanti al giudice di pace (lettera f), l'individuazione degli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello (lettera g), la riduzione dei casi di appello (lettere h, i, l) e la limitazione dell'appello incidentale al solo imputato (lettera m).

Gli aspetti più significativi della riforma hanno ad oggetto:

la limitazione dell'appello del procuratore generale presso la Corte di appello nei soli casi di inerzia del pubblico ministero presso il giudice di primo grado, cioè in ipotesi di acquiescenza da parte di quest'ultimo e di avocazione;

la riduzione dei casi di appello, prevedendo che il pubblico ministero sia legittimato ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonché di condanna nel solo caso in cui abbia modificato il titolo di reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; che l'imputato sia legittimato ad appellare avverso la sentenza di condanna, nonché di proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule “perché il fatto non sussiste” e “perché l'imputato non ha commesso il fatto”; che sia esclusa l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e di proscioglimento o